

Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza

Università di Urbino Carlo Bo

Note e Commenti



IL C.D. *ALIUNDE PERCEPTUM*: TRA PASSATO E PRESENTE

Sabrina Di Maria

[The so-called *aliunde perceptum*: between past and present] The essay explores the relation between the Italian labour law's principle of *aliunde perceptum* and the texts of the Roman law and the Civilian tradition on the subject of *locatio operarum*.

Key Words:

Aliunde perceptum, historical comparison, *locatio operarum*, Roman Law, Civilian tradition.

Vol. 7 (2020)





Il c.d. *aliunde perceptum*: tra passato e presente

Sabrina Di Maria *

1. Le riflessioni che seguono prendono spunto da una sollecitazione pervenutami dal mondo degli “operatori del diritto”, i quali, nell’ambito di una tavola rotonda interdisciplinare, si chiedevano se di radici romanistiche fosse lecito parlare in relazione all’*aliunde perceptum* del diritto del lavoro.

Ormai più di trenta anni or sono, una pionieristica sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione affermava come il risarcimento del danno per il periodo intercorrente tra il licenziamento e la sentenza di annullamento si identificasse - quanto al danno eccedente le cinque mensilità dovute *ex lege* - nelle retribuzioni non percepite, salvo che il dipendente avesse provato di aver subito un danno maggiore, oppure il datore di lavoro provasse l’*aliunde perceptum* o la sussistenza di un fatto colposo del lavoratore in relazione al danno che il medesimo avrebbe potuto evitare usando la normale diligenza¹.

A partire così dagli anni novanta del secolo scorso, il principio di deducibilità dell’*aliunde perceptum* dilaga nelle pronunce giurisprudenziali, che si mostrano sempre più propense all’apertura verso i canoni civilistici cercando supporto nell’art. 1223 c.c. nonché nell’art. 1227 c.c.².

* Sabrina Di Maria è Professoressa associata in Diritto romano e diritti dell’antichità (IUS/18) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento.

Indirizzo mail: sabrina.dimaria@unitn.it

¹ Cfr. Cass. sez. un. n. 2762/1985 in *Mass. giur. lav.*, 1985, p. 181. Cfr. nota di M. D’ANTONA, in *Foro It.*, I, 1985, cc. 1290 ss.

² Cfr., tra le altre, Cass. civ. sez. lav. n. 8321/1998, *Giust. Civ. Mass.* 1998, p. 1746: «il principio della ‘compensatio lucri cum damno’ trova applicazione solo quando il lucro sia conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito che ha prodotto il danno non potendo il lucro compensarsi con il danno se trae la sua fonte da titolo diverso»; Cass. civ. sez. lav. n. 7344/2010, *Giust. civ. Mass.* 2010, 3, p. 445: «in tema di risarcimento del danno a seguito di licenziamento illegittimo, va esclusa l’applicazione dell’art. 1227, comma 2, c.c. in relazione alle conseguenze dannose discendenti dal tempo impiegato per la tutela giurisdizionale da parte del lavoratore - maggiore del previsto a causa di errori difensivi - dovendosi escludere che la durata del processo possa risolversi in un pregiudizio per la parte vittoriosa, tanto più che le norme processuali garantiscono al datore di lavoro una posizione paritaria rispetto alle altre parti del processo, con l’attribuzione di poteri idonei a contrastare le altrui strategie difensive o, comunque, per intervenire su errori

Sulla scia dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, ad opera della L. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero), viene poi riscritto anche l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori³.

La riforma del 2012, sottoponendo a una profonda revisione le conseguenze sanzionatorie del licenziamento illegittimo, ha infatti normato il principio secondo cui, ai fini della determinazione dell'indennità risarcitoria, deve essere dedotto quanto percepito dal lavoratore nel periodo di estromissione, a causa del licenziamento, per lo svolgimento di altre attività lavorative⁴, appunto il c.d. *aliunde perceptum* di origine giurisprudenziale.

Ora, a me pare, senza voler forzare le fonti, che forse la detrazione dell'*aliunde perceptum* dalla retribuzione del lavoratore, qualora la prestazione non sia eseguibile per causa a lui non imputabile - come può essere oggi l'ingiusto licenziamento - sia suscettibile di una breve indagine diacronica.

2. Adottando dunque una visione retrospettiva, nelle fonti romane viene innanzi tutto in rilievo il noto brano dell'*ad edictum* ulpiano conservato in D. 19.2.19.9 (Ulp. 32 *ad ed.*) relativo a un "rapporto di lavoro"⁵:

Cum quidam exceptor operas suas locasset, deinde is qui eas conduxerat decessisset, imperator Antoninus cum divo Severo rescripsit ad libellum exceptoris in haec verba: 'cum per te non stetisse proponas, quo minus locatas operas Antonio Aquilae solveres, si eodem anno mercedes ab alio non accepisti, fidem contractus impleri aequum est'.

Ulpiano riferisce il tenore letterale di un rescritto di Settimio Severo e Antonino Caracalla («*imperator Antoninus cum divo Severo rescripsit*»)⁶. Era stata conclusa una *locatio operarum* tra

processuali suscettibili di incidere sui tempi del giudizio»; Cass. civ. 4146/2011, *Diritto e Giustizia online* 2011: «dal risarcimento del danno riconosciuto al lavoratore, prima licenziato e poi reintegrato, vanno detratti i compensi comunque percepiti durante l'interruzione del rapporto di lavoro, compresi quelli derivanti da lavori socialmente utili».

³ Sul punto v., tra gli altri, A. AVONDOLA, *Meccanismi di moderazione del danno nel nuovo art. 18 dello statuto dei lavoratori: l'ospite sgradito*, in WP CSDLE "Massimo D'Antona".IT -180/2013, pp. 11 ss.

⁴ Cfr. art. 18, 2° comma, L. 300/1970 (attuale formulazione): Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative...

⁵ In generale sul "rapporto di lavoro" presso i romani mi limito qui a segnalare R. MARTINI, 'Mercennarius'. *Contributo allo studio dei rapporti di lavoro in diritto romano*, Milano, 1958, *passim*; ID., *Ancora sul mercennarius*, in *Iura*, 10, 1959, pp. 120 ss.; F.M. DE ROBERTIS, *I rapporti di lavoro nel diritto romano*, Milano, 1946, *passim*; ID., *I lavoratori liberi nelle 'familiae' romane*, in *SDHI*, 24, 1958, pp. 269 ss.; ID., «*Vel mercennarius*» in D. 43.16.1.20 (*A proposito delle 'personae loco servorum'*), in *Labeo*, 6, 1960, pp. 319 ss.; ID., 'Locatio operarum' e 'status' del lavoratore, in *SDHI*, 27, 1961, pp. 19 ss. (= *Scritti vari di diritto romano. II. Storia del diritto, diritto pubblico, epigrafia giuridica*, Bari, 1987, pp. 303 ss.); ID., *Lavoro e lavoratori nel mondo romano*, Bari, 1963. In argomento v. anche più di recente M. FRUNZIO, *Lavorare ai tempi di Vitruvio. Aspetti economici, giuridici e culturali in Roma antica*, Roma, 2014 e, pur se con pochi spunti giuridici, A. MARCONI (a cura di), *Storia del lavoro in Italia. L'età romana: liberi, semiliberi e schiavi in una società premoderna*, Roma, 2016 (su cui v. la recensione di R. FIORI, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 161[1], 2019, pp. 203 ss.); ID., *Lavoro. Lavoratori e dinamiche sociali in Roma antica. Persistenze e trasformazioni*, Roma, 2018.

⁶ Sulla descrizione dei termini delle controversie che hanno occasionato pronunce imperiali da parte dei giuristi romani v. in specie G. GUALANDI, *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, II, (Milano, 1963), rist. a cura di G. Santucci, N. Sarti, Bologna, 2012, pp. 13 ss.

Antonio Aquila e uno scrivano («*cum quidam exceptor operas suas locasset*»)⁷. Il datore di lavoro era deceduto e l'*exceptor* aveva avanzato la pretesa di ricevere comunque la mercede pattuita. Gli imperatori rispondono essere conforme a equità⁸ che il lavoratore ottenga il pagamento della mercede purché per il periodo stabilito (un anno) nel contratto non abbia lavorato per altri e quindi non abbia ricevuto da parte di terzi altri compensi («*si eodem anno mercedes ab alio non accepisti*»)⁹.

Nel caso sottoposto agli imperatori, il lavoratore non ha eseguito la propria attività lavorativa, a causa della *decessio* del datore di lavoro, ma è comunque rimasto a disposizione del *conductor* e pertanto ha diritto al compenso che era stato pattuito¹⁰.

Nel brano in esame, ampiamente frequentato dalla critica, è stata intravista una sensibilità del diritto romano verso le esigenze del lavoratore¹¹, ossia la possibilità «di

⁷ Sul significato del termine *exceptor*, tradotto comunemente come 'scrivano', è ancora utile consultare H. FIEBIGER, s.v. «*Exceptor*», in *RE*, VI.2, Stuttgart, 1909, p. 1565 s. e successivamente R. MENTXAKA, *Sobre el capítulo 73 della 'lex Irnitana'*, in *Labeo*, 38, 1992, p. 75 s.

⁸ In generale sul richiamo alla nozione di *aequitas* da parte delle costituzioni imperiali v. P. VOCI, *Ars boni et aequi*, in *Index*, 27, 1999, p. 10, nt. 85; in specie sull'*aequitas* nel brano in esame v. anche L. VACCA, *Considerazioni in tema di risoluzione del contratto per impossibilità della prestazione e di ripartizione del rischio nella locatio conductio*, in *Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*, VIII, Napoli, 2001, pp. 249 ss. (= *Appartenenza e circolazione dei beni. Modelli classici e giustiniane*, Milano, 2006, pp. 501 ss. [da cui citerò] e ora anche in *Garanzia e responsabilità: concetti romani e dogmatiche attuali*, a cura di B. Cortese, Torino, 2015, 193 ss.); di recente v. altresì M. RIZZI, *Aequum/iniquum esse nelle constitutiones principum di età severiana in materia contrattuale attraverso le testimonianze dei Digesta giustiniane*, in *RIDA*, 62, 2015, pp. 341 ss.

⁹ Il brano è stato ampiamente indagato soprattutto in relazione all'evento morte che colpisce il datore di lavoro e dunque al rischio di impossibilità sopravvenuta della prestazione che sarebbe, in tal caso, addossato agli eredi del conduttore. Sul punto v., tra gli altri, E. BETTI, *'Periculum': problemi del rischio contrattuale in diritto romano classico e giustiniano*, in *Studi in onore di P. de Francisci*, Milano, 1956, pp. 131 ss. (= *Jus*, 5, 1954, pp. 333 ss.); ID., *Lezioni di diritto romano. Rischio contrattuale. Atto illecito. Negozio giuridico. Anno 1958-59*, Roma, 1959, p. 129 s.; ID., *Istituzioni di diritto romano*, II.1, Padova, 1962, p. 428 e nt. 59; M. KASER, *'Periculum locatoris'*, in *ZSS*, LXXIV, 1957, pp. 197 ss. Successivamente cfr. W. ERNST, *Periculum conductoris. Eine gleichlaufende Gefährtragungsregel bei den Verträgen der locatio conductio*, in *Festschrift H. Lange*, Stuttgart-Berlin-Köln, 1992, pp. 86 ss.; R. FIORI, *Bona fides. Formazione, esecuzione e interpretazione del contratto nella tradizione civilistica, (Parte seconda)*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, IV, Napoli, 2011, in spec. P. 154, nt. 171; G. LUCHETTI, *Immagine vive del lavoro nel mondo romano. Le locationes operarum Daciae*, in *Risistemare il diritto del lavoro. Liber amicorum Marcello Pedrazzoli*, a cura di L. Nogler, L. Corazza, Milano, 2012, 212 ss., spec. p. 217.

Un'altra parte della dottrina ha invece intravisto nel brano non un problema di *periculum*, bensì di trasmissibilità *iure hereditario* del rapporto obbligatorio: segnalo qui G. PROVERA, *Prospettive romanistiche del problema del rischio nel contratto di lavoro*, in *Il diritto dell'economia*, 1959, pp. 1099 ss.; ID., *Sul problema del rischio contrattuale nel diritto romano*, in *Studi in onore di E. Betti*, III, Milano, 1962, pp. 714 ss. (ora in *Scritti giuridici*, disponibile [on line al sito https://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/index.html?rivistadirittoromano/scrittiprovera.html](https://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/index.html?rivistadirittoromano/scrittiprovera.html)); N. PALAZZOLO, *Le conseguenze della morte del 'conductor operarum' sul rapporto di lavoro*, in *SDHI*, XX, 1964, pp. 284 ss.; A. MASI, s.v. «*Locazione. I. Locazione in generale (storia)*», in *ED*, XXIV, Milano, 1974, p. 914; L. VACCA, *Considerazioni in tema di risoluzione del contratto per impossibilità della prestazione e di ripartizione del rischio nella locatio conductio*, cit., 542 ss.

¹⁰ Sull'argomento mi sia consentito di rinviare a S. DI MARIA, *La responsabilità dell'erede nel diritto romano dei contratti*, I, Torino, 2020, pp. 110 ss. ove, pur aderendo al filone interpretativo che propende per l'ereditabilità della *locatio operarum*, almeno dal lato del *conductor*, giungo alla conclusione che nel brano ulpiano il problema sia relativo alla responsabilità degli eredi per le obbligazioni già sorte in capo al *conductor* defunto.

¹¹ Per la tesi secondo la quale i giuristi romani erano giunti a elaborare una serie di regole finalizzate alla protezione dei soggetti socialmente ed economicamente più deboli cfr., tra gli altri, W. WALDSTEIN, *Soziale Schutzrechte im klassischen römischen Recht*, in *AA.VV., Festschrift für H. Niederländer*, Heidelberg, 1991, pp. 181 ss. (su cui v. anche la recensione di C.A. CANNATA, in *SDHI*, LVIII, 1992, pp. 515 ss. Diversamente De ROBERTIS, *I rapporti di lavoro nel diritto romano*, cit., 150 sostiene che i *prudentes* abbiano mostrato «assoluto agnosticismo» verso i problemi del lavoratore.

assicurare al lavoratore i necessari mezzi di sussistenza anche quando egli si trovava, senza sua colpa, nell'impossibilità di adempiere la propria obbligazione»¹².

Al *locator operarum* viene riconosciuta comunque la mercede, a meno che non egli non abbia avuto altri compensi, in tal caso non si pone più una questione di tutela del "contraente più debole".

La condizione dell'assenza di altre mercedi per il periodo predeterminato nel contratto è ripetuta anche nel successivo § 10:

D. 19.2.19.10 (Ulp. 32 *ad ed.*): *Papinianus quoque libro quarto responsorum scripsit diem functo legato Caesaris salarium comitibus residui temporis praestandum, modo si non postea comites cum aliis eodem tempore fuerunt.*

Ulpiano cita il *responsum* di Papiniano che, in relazione al rapporto tra *legatus Caesaris* e *comites*, aveva deciso che nel caso di morte del primo, ai *comites*, per il tempo residuo, dovesse comunque essere corrisposto il *salarium* sempre che gli stessi *comites*, nel medesimo tempo, non fossero stati con altri legati. Il parere di Papiniano richiamato da Ulpiano è conservato anche in D. 1.22.4 che porta infatti l'*inscriptio* «*Papinianus libro quarto responsorum*»¹³.

Il venir meno del diritto alla corresponsione nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia prestato attività lavorativa per terzi risulta bene evidenziata anche da una glossa al *Digestum vetus* riferibile a Bulgaro, appartenente al gruppo dei quattro dottori, allievi di Irnerio:

*Supra titulo eodem contra: ... Priore uero, idest ubi personam meam conducis, totius temporis pensiones uel mercedes prestabis, ut in hac l(eg)e [scil. D.19.2.19.9], cum per me non steterit, sed per te uel per casum fortuitum quo minus operam meam tibi prestarem, ita tamen si [tibi] ab alio residui temporis mercedem non acceperim. B(ulgarus)*¹⁴.

Il maestro bolognese afferma che nel caso in cui una persona sia stata *conducta*¹⁵ al fine di avvalersi delle sue opere, a meno che la mancata prestazione non sia da imputare a quella stessa persona, la mercede deve essere corrisposta per intero; e ciò sia quando la prestazione non è adempiuta per fatto del conduttore, sia quando il mancato adempimento debba essere ricondotto al caso fortuito («*totius temporis pensiones uel mercedes prestabis... cum per me non steterit, sed per te uel per casum fortuitum quo minus operam meam tibi*

¹² Così già PROVERA, *Prospettive romanistiche del problema del rischio nel contratto di lavoro*, cit., p. 5 e nt. 11.

¹³ Cfr. D. 1.22.4 (Pap. 4 *resp.*): *Diem functo legato Caesaris salarium comitibus residui temporis, quod a legatis praestitutum est, debetur, modo si non postea comites cum aliis eodem tempore fuerunt. diversum in eo servatur, qui successorem ante tempus accepit.* Il testo papiniano aggiunge, rispetto a quanto richiamato da Ulpiano, che se uno dei *comites* fosse morto, la relativa quota sarebbe andata ai suoi eredi anziché agli altri *comites* («*diversum in eo servatur, qui successorem ante tempus accepit*»). Sul rapporto con i *comites* va tuttavia rilevato, come già sottolineato dalla dottrina, che esso non può essere ricondotto sotto lo schema della *locatio operarum* sia perché detto rapporto era suscettibile solo di tutela *extra ordinem* sia in quanto esso non sarebbe stato di natura privatistica; sul punto v., tra gli altri, tra gli altri, PALAZZOLO, *Le conseguenze della morte del 'conductor operarum' sul rapporto di lavoro*, cit., 290-291, nt. 18.

¹⁴ La glossa è edita da C.F. VON SAVIGNY, *Storia del diritto romano nel medio evo* [SAVIGNY, *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*, lib.IV, §35, nota a], trad. di E. Bollati, Torino, 1854-1857, anast. Roma, 1972, III, 381, *B Chiose di Bulgaro*; qui, 382, n. 8 a D.19.2.19.9, ms. Paris. 4450. 4458^a.

¹⁵ Sul modo con il quale nella glossa in esame è identificata la figura della *locatio operarum* e conseguentemente del *conductor* e del *locator*, v., per tutti, V. CRESCENZI, *Varianti della subordinazione*, 2. *I Glossatori*, in *Initium*, 16, 2011, pp. 75 ss.

prestarem)), a meno che «*ab alio residui temporis mercedem non acceperim*».

Alle stesse conclusioni giunge il Piacentino, il quale per affrontare il problema della sussistenza o meno dell'obbligo al corrispettivo, in caso di prestazione impossibile delle *operae* per fatto del conduttore ovvero per caso fortuito, parte dalla *distinctio* tra *locatio personae* e *locatio rei*:

Placentini *Summa Codicis*, 4, 65, Moguntiae, 1536 (rist. an. Torino, 1962), p. 190: *Distinguitur ita locatio: locatur alias persona, ut fossoris et exceptoris; alias res, ut ager, domus, equus. Et certe ubi locatur persona, siue persone opera, locator debet recipere persone mercedem, siue operam exhibuerit, siue <non, si> per eum non steterit, sed per conductorem, sed per morbum, aliumue casum in eius persona contingentem, presertim si eodem anno ab aliis, ut non intersit sua, exceptor mercedem non accepit ...*

Il Piacentino, al pari di Bulgaro, rileva che se il conduttore non si avvale dell'opera che il locatore mette nella sua disponibilità, non di meno deve corrispondere la mercede al locatore che era pronto ad *exhibere operas suas*, ma non ha potuto farlo; alla stessa conclusione si giunge anche qualora il locatore non esegue la prestazione *per casum in eius persona contingentem*.

Il giurista mette bene in evidenza che il mantenimento del diritto al compenso pattuito è in particolar modo («*praesertim*») garantito se il locatore non ha comunque percepito una mercede da parte di altri nel corso dell'anno («*si eodem anno ab aliis... exceptor mercedem non accepit*») e ciò affinché egli non abbia a subire una perdita («*ut non intersit sua*»).

La soluzione data dal rescritto richiamato da Ulpiano in D. 19.2.19.9 che prevede il diritto del lavoratore alla mercede - nell'ipotesi di impossibilità di eseguire la prestazione per causa a lui non imputabile - a condizione che non abbia lavorato per altri nel medesimo lasso di tempo "contrattualizzato", si conserva dunque nell'interpretazione dei giuristi medioevali, ove subisce un lento, ma progressivo processo di generalizzazione, processo che tende poi ad accelerare nella scienza giuridica francese alle soglie delle moderne codificazioni, come si evince ad esempio dall'opera del giurista che è stato efficacemente definito il «nonno» del *Code Napoléon*¹⁶.

Riprendo un passaggio delle *Loix civiles* di Domat nella traduzione italiana della prima edizione fiorentina¹⁷:

se non è dipenduto dal mercenario di non fare il lavoro, o prestare il servizio che avea promesso entro un certo tempo, e durante questo tempo egli non siasi occupato in altro, quegli che l'avea incaricato dovrà pagare il salario del tempo, che ha fatto perdere a questo mercenario.

Il riferimento operato da Domat, che pure fonda il pensiero appena trascritto su D. 19.2.19.9, è ormai in generale a qualsivoglia tipo di lavoratore.

3. Venendo a chiudere il mio breve intervento, credo che in una prospettiva comparatistica diacronica, non sia possibile, se non assai labilmente, seguire un vero e proprio percorso concatenato in tema di applicazione dell'*aliunde perceptum*, fatto di continuità ed eventualmente di punti di discontinuità fra diritto romano e

¹⁶ Così ebbe a scrivere G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, Bologna, 1967, p. 157.

¹⁷ Cfr. DOMAT, *Le leggi civili disposte nel loro ordine naturale*, II, Firenze, 1834, p. 44.

contemporaneità, come si è soliti agevolmente svolgere per tanti altri principi giuridici o istituti¹⁸. Si potrebbe, invece, forse riflettere su come alcuni paradigmi che informano questa figura giuridica siano stati escogitati in un lontano passato e poi, caduti in una forma di oblio, siano riemersi in epoche successive, senza che ci fosse una consapevolezza precisa del passato negli interpreti.

Viene così a realizzarsi un fenomeno simile a quello, curioso ma non infrequente, intuito e teorizzato - facendo cenno al pensiero filosofico orientale legato alla ciclicità e al ripetersi dei fenomeni - da uno dei massimi giuristi austriaci del secolo scorso, Theo Mayer-Maly: il ritorno delle figure giuridiche: «die Wiederkehr von Rechtsfiguren»¹⁹, quando si apprezza come nuova una figura giuridica che in realtà aveva già trovato un'elaborazione, ma che poi per le più varie circostanze si era dispersa nei meandri degli sviluppi storici.

¹⁸ Per un primo quadro di sintesi si veda per tutti G. SANTUCCI, *Diritto romano e diritti europei. Continuità e discontinuità nelle figure giuridiche*, Bologna, 2018², pp. 56 ss.

¹⁹ T. MAYER-MALY, *Die Wiederkehr von Rechtsfiguren*, in *Juristen Zeitung*, 26, 1971, p. 1 ss. (cfr. anche la traduzione italiana in *Diritto e società*, 4, a cura di F. Marino, 1999, pp. 529 ss.).

Cultura giuridica e diritto vivente

Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Giuseppe Giliberti

Co-direttori: Luigi Mari, Lucio Monaco, Paolo Morozzo Della Rocca.

Direttore responsabile

Valerio Varesi

Consiglio scientifico

Luigi Alfieri, Jean Andreau, Franco Angeloni, Andrea Azzaro, Antonio Blanc Altemir, Alessandro Bondi, Licia Califano, Alberto Clini, Maria Aránzazu Calzada Gonzáles, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Maria Grazia Coppetta, Francesco Paolo Casavola, Lucio De Giovanni, Laura Di Bona, Alberto Fabbri, Carla Faralli, Fatima Farina, Vincenzo Ferrari, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Guido Guidi, Giovanni Luchetti, Realino Marra, Guido Maggioni, Paolo Pascucci, Susi Pelotti, Aldo Petrucci, Paolo Polidori, Orlando Roselli, Eduardo Roza Acuña, Elisabetta Righini, Thomas Tassani, Patrick Vlacic, Umberto Vincenti.

Coordinamento editoriale

Marina Frunzio, M. Paola Mittica.

redazioneculturagiuridica@uniurb.it

Redazione

Luciano Angelini, Chiara Lazzari, Massimo Rubechi.

Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Luca Di Majo, Francesca Ferroni, Valentina Fiorillo, Chiara Gabrielli, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Massimiliano Orazi, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Iliara Pretelli, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini, Desirée Teobaldelli, Matteo Timiani, Giulio Vanacore, Giordano Fabbri Varliero.

Cultura giuridica e diritto vivente è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
